



Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, dott.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **71-1/2025**, per l'ammissione alla procedura familiare di concordato minore ex artt. 66, 74 e ss. CCII, o in subordine per l'apertura della liquidazione controllata dei beni, promosso da **MAURO COPPARI** (C.F.: CPPMRA58A06E388O), [REDACTED], **MARINA CAMPANELLI** (C.F.: CMPMRN57E42F381H), [REDACTED], e **FABRIZIO COPPARI** (C.F.: CPPFRZ88L17E388S), [REDACTED], con l'avv. Gessica Mattei e con l'ausilio dell'OCC, nella persona del Gestore della Crisi, avv. Manuela Marino;

vista la delega istruttoria;

letta la proposta modificativa depositata dai ricorrenti in data 04/07/2025, su indicazione del Giudice di cui al decreto 19/06/2025;

fermo il contenuto del decreto del 27/05/2025, da intendersi integralmente richiamato in punto di ammissibilità e completezza/regolarità della documentazione depositata a corredo del ricorso introduttivo, nonché in merito alle sospensioni ivi disposte;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 15/05/2025, MAURO COPPARI, MARINA CAMPANELLI e FABRIZIO COPPARI, [REDACTED] hanno proposto domanda di ammissione alla procedura familiare di concordato minore ex artt. 66, 74 e ss. CCII;
2. visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 27/05/2025 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità e regolarità formale della proposta;
3. rilevato che, all'esito della comunicazione del suddetto decreto ai creditori per atti del Commissario giudiziale, il Tribunale di Ancona, con nota del 13/06/2025, ha rappresentato il proprio credito di euro 530,00, riferibile [REDACTED]



_____ a carico di Coppari Mauro, per sua natura non può essere oggetto di rinegoziazione o riduzione ad opera del condannato;

dal passaggio in giudicato della sentenza, e per il restante 25% in privilegio come per legge, costituzione di un fondo spese di euro 2.700,00);

- il pagamento integrale del creditore privilegiato, ipotecario I grado, [REDACTED] per euro [REDACTED] cui euro [REDACTED] entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa e per i restanti euro [REDACTED]
 - l'accantonamento nella misura del 100% del credito di euro [REDACTED] previsto per il caso di surrogazione di [REDACTED] creditore privilegiato ex art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998 (II classe), il cui pagamento avverrebbe entro 24 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
 - il pagamento integrale del creditore privilegiati per euro [REDACTED] di cui euro [REDACTED] quale residua quota delle spese legali in privilegio ex art. 2751 bis, comma II, c.c., euro 2 [REDACTED] spettanti [REDACTED] quale credito privilegiato gen. Mob. 1 grado (debito Mauro Coppari) ed euro [REDACTED] spettanti [REDACTED] quale credito privilegiato gen. Mob. 1 grado (debito Fabrizio Coppari) (III classe), entro 24 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
 - il pagamento nella misura del 50% (€ 3 [REDACTED]) del credito vantato dai creditori assistiti da privilegio gen. Mob. grado 13-18-19 pari complessivamente ad euro [REDACTED], di cui euro 6 [REDACTED] in favore di [REDACTED] ed euro [REDACTED] in favore del [REDACTED] (IV classe), entro 48 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
 - il pagamento nella misura del 40% (€ [REDACTED]) del credito vantato dai creditori assistiti da privilegio gen. Mob. Grado 20 pari ad euro [REDACTED] 1, di cui euro [REDACTED] in favore di [REDACTED] (debito Mauro Coppari) ed euro 6 [REDACTED] in favore [REDACTED] (debito Fabrizio Coppari) (V classe), entro 48 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
 - il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 11,90% (€ [REDACTED]) del credito vantato dai creditori privilegiati degradati a chirografari pari ad euro [REDACTED] e di quelli chirografari *ab origine* pari ad euro [REDACTED] (VI classe), entro 60 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
- c) prevede la suddivisione dei creditori in 6 classi e indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, contemplando il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta come sopra specificato;

9. Ritenuto che si debba provvedere alla conferma della nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, essendo richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e che la nomina appaia necessaria per tutelare gli interessi delle parti ex art. 78, comma 2-bis, CCII;

visti gli artt. 66, 74 e ss. CCII;



P.Q.M.

dichiara aperta la procedura familiare di concordato minore di **MAURO COPPARI** (C.F.: CPPMRA58A06E388O), [REDACTED] **MARINA CAMPANELLI** (C.F.: CMPMRN57E42F381H), [REDACTED] e **FABRIZIO COPPARI** (C.F.: CPPFRZ88L17E388S), [REDACTED], tutti residenti [REDACTED]
[REDACTED]

conferma la nomina dell'Avv. MANUELA MARINO, anche per la carica di commissario giudiziale affinché svolga le funzioni dell'OCC;

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta modificativa depositata in data 04/07/2025 ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII;

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII;

onera l'OCC di relazionare al GD **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle



comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

conferma che, come già disposto con decreto del 27/05/2025, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

conferma, per l'effetto, le seguenti sospensioni;

- sospensione della procedura esecutiva immobiliare [REDACTED] r.g. es. imm. pendente dinanzi al Tribunale di Ancona avverso Mauro Coppari e Marina Campanelli con udienza fissata al 21/10/2025;
- sospensione delle trattenute operate sul trattamento pensionistico di Mauro Coppari e Marina Campanelli in favore del [REDACTED];
- sospensione della trattenuta di 1/5 operata [REDACTED] di Marina Campanelli da Prestitalia s.p.a.;
- sospensione del fermo amministrativo disposta [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da nome cognome e codice fiscale – e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC.

Ancona, li 23/07/2025

Il Giudice delegato
dott.ssa Giuliana Filippello

